



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 116/2025/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario relatore
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella Camera di consiglio del 31 ottobre 2025

Vista la richiesta di parere proveniente dal **Comune di Granozzo con Monticello (NO)**, formulata con nota del 13 agosto 2025 e pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 20 agosto 2025 (nota prot. 5751/2025);

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza del 25 agosto 2025, n. 30, con la quale la richiesta di parere è stata assegnata per la trattazione al Referendario dott. Andrea Carapellucci;

Vista l'ordinanza del 24 ottobre 2025, n. 32, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, consentendo il collegamento da remoto mediante l'applicativo in uso presso la Sezione;

Udito il relatore, Referendario dott. Andrea Carapellucci;

PREMESSO

Con nota del 13 agosto 2025, pervenuta a questa Sezione il successivo 20 agosto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, il **Comune di Granozzo con Monticello (NO)** ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma ottavo, della l. 5 giugno 2003, n. 131.

La richiesta, sottoscritta dal Sindaco *pro tempore*, attiene all'utilizzo e alla gestione contabile delle economie di spesa risultanti al termine della realizzazione di progetti PNRR della Missione 1, componente 1, Investimento 1.4, finanziati secondo il meccanismo della *lump sum* (somma forfettaria).

La richiesta è articolata in tre quesiti distinti, ma tra loro parzialmente collegati.

Con il primo quesito, il Comune chiede di sapere se le economie in questione debbano essere considerate risorse "*libere*", cioè "*utilizzabili (...) nell'esercizio corrente per qualsiasi finalità istituzionale*" e destinate a confluire nell'avanzo libero al termine dell'esercizio, ovvero se esse mantengano "*il vincolo di destinazione originario, potendo essere utilizzate solo per il potenziamento degli obiettivi della specifica misura*" di appartenenza del progetto finanziato e dovendo confluire nell'avanzo vincolato al termine

dell'esercizio. L'Amministrazione precisa di ritenere che, qualora tali risorse fossero considerate "libere", ciò implicherebbe che le relative *"indicazioni ministeriali"* – ed in particolare la direttiva del 23 gennaio 2025 del Dipartimento per la Trasformazione digitale, (pubblicata in G.U., serie generale n. 75 del 31.03.2025) – abbiano il valore di *"mera raccomandazione, senza configurare un vincolo di destinazione avente effetti contabili diretti"*.

Il secondo quesito ha una portata più limitata, attenendo specificamente alle economie derivanti da finanziamenti PNRR a *lump sum* le cui entrate sono classificate come entrate in conto capitale (ad es. quelle destinate alla realizzazione di un sito Internet). Esso è inoltre subordinato all'ipotesi in cui, in risposta al primo quesito, le risorse in questione debbano considerarsi vincolate. L'Amministrazione chiede di sapere quale sia, in tale ipotesi, la *"corretta procedura per il loro riutilizzo per altre spese di investimento"*. In particolare, si domanda se sia possibile, in corso di esercizio, destinare le relative risorse ad un'altra finalità mediante una variazione di bilancio (ipotesi 2.a), ovvero sia necessario attendere la conclusione dell'esercizio e la loro confluenza nell'avanzo vincolato (ipotesi 2.b).

Il terzo quesito riguarda le economie risultanti dalla realizzazione dei progetti afferenti alla misura 1.2 *"cloud"* del PNRR, *"il cui finanziamento è iscritto tra le entrate correnti"*. L'Amministrazione chiede di sapere se le economie di spesa possano essere utilizzate a copertura dei canoni annuali di esercizi futuri attraverso *"la procedura dell'impegno pluriennale assunto nell'esercizio 2025"*, *"prima della loro confluenza nel risultato di amministrazione"*.

Sull'ammissibilità dei quesiti

Per costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione dell'ammissibilità della richiesta di parere attiene a due profili, soggettivo e oggettivo, da esaminarsi separatamente.

Sotto il profilo soggettivo

Quanto al profilo soggettivo, i limiti della funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali della Corte dei conti attengono, come affermato, fra l'altro, dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 19 maggio 2020, n. 11/QMIG, sia all'ente legittimato a proporre l'istanza, sia all'organo competente a formularla.

Il primo limite è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003: il parere può essere richiesto in via diretta dalle Regioni, mentre i Comuni, le Province e le Città metropolitane lo richiedono "di norma" tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Il secondo limite riguarda la legittimazione dell'organo che formula la richiesta di parere; nel caso dei comuni, è ordinariamente competente il sindaco, in quanto rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Nel caso di specie, non vi sono dubbi sull'ammissibilità soggettiva della richiesta di parere, che proviene da un comune, risulta sottoscritta dal sindaco *pro tempore* ed è pervenuta alla Sezione tramite il Consiglio delle Autonomie locali.

Sotto il profilo oggettivo

La legge circoscrive l'ambito della funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti alla materia della contabilità pubblica.

Per consolidata giurisprudenza, la nozione di contabilità pubblica assume, nell'ambito della funzione consultiva attribuita dall'art. 7 della l. n. 131/2003, un significato autonomo e specifico, più ristretto di quello cui si riferisce l'art. 103 Cost. per individuare l'ambito naturale della giurisdizione contabile. Essa si indentifica, infatti, con il complesso delle norme e dei principi giuridici attinenti alla disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri, all'acquisizione delle entrate, all'organizzazione finanziaria e contabile, alla disciplina del patrimonio, alla gestione delle spese, all'indebitamento, alla rendicontazione e ai relativi controlli (così, per tutte, Sez. Aut., delib. 17 febbraio 2006, n. 5).

La richiesta formulata dal Comune di Granozzo con Monticello attiene certamente alla materia della contabilità pubblica, in quanto verte sulla natura vincolata o meno di talune categorie di entrate e sulla loro gestione contabile, con particolare riferimento ai rapporti tra bilancio di previsione e rendiconto, nonché alla composizione e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L'ammissibilità della richiesta è soggetta, peraltro, anche ad ulteriori limiti.

Il parere della Corte, infatti, *"può essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una partecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione"* (Sez. Aut., delib. n. 3/2014/QMIG).

Nel caso di specie, la richiesta, pur traendo origine, come dichiarato dallo stesso Comune, dalla gestione di specifici finanziamenti PNRR, è formulata in termini generali, con riferimento a categorie di progetti della Missione 1 caratterizzate dalla modalità di finanziamento a *lump sum*. I quesiti traggono origine, in effetti, dalla peculiarità di tale modalità di finanziamento, che non prevede il rimborso di spese sostenute e rendicontate, bensì il riconoscimento di una somma forfettariamente determinata (*lump*

sum) al raggiungimento dell'obiettivo, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta. Proprio da ciò derivano i dubbi sugli eventuali vincoli e sulle modalità di impiego delle economie eventualmente realizzatesi.

Anche sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere e ciascuno dei quesiti in essa formulati devono quindi ritenersi ammissibili.

Nel merito

1. Per rispondere ai quesiti proposti, il Collegio ritiene opportuno rammentare preliminarmente due principi generali della disciplina contabile delle entrate.

Il bilancio degli enti territoriali è retto, come la generalità dei bilanci pubblici, dal principio dell'unità, in virtù del quale il complesso delle entrate finanzia il complesso delle spese (principio n. 2 di cui all'All. 1 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; art. 162, comma 2 TUEL per gli enti locali).

Affinché alcune entrate siano vincolate alla copertura di specifiche spese è necessaria, come enunciato dallo stesso principio contabile, una specifica "disposizione normativa" che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve consistere in una norma di rango primario, cioè di legge statale o regionale, nella quale il vincolo (anche se apposto mediante un atto amministrativo) deve trovare fondamento (*ex multis*, Sez. Aut., delib. n. 3/2017/QMIG).

In mancanza, la destinazione dell'entrata è decisa discrezionalmente dall'ente pubblico nell'ambito della programmazione di bilancio e, in particolare, del bilancio di previsione autorizzatorio e del piano esecutivo di gestione.

Il postulato dell'unità del bilancio non esclude, peraltro, che alcune entrate siano originariamente destinate al finanziamento degli investimenti, e quindi non utilizzabili per la spesa corrente, o di funzionamento, dell'ente: "*le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento*", recita infatti il principio generale n. 2. Si tratta di entrate di carattere straordinario, finalizzate ad accrescere la dotazione patrimoniale dell'ente e non, quindi, ad essere consumate per il suo ordinario funzionamento.

Connessa a tale specificazione, ma di portata ancor più generale, è la regola per cui – fatte salve le eccezioni espressamente previste – le entrate di natura non ricorrente non possono essere destinate alla copertura di spese di natura ricorrente.

Infatti, ove il contributo delle entrate non ricorrenti all'equilibrio di parte corrente del bilancio venisse a mancare, l'ente pubblico si troverebbe a fronteggiare un possibile squilibrio (così, fra le altre, Sez. controllo Marche, delib. n. 164/2016/PRSE). L'importanza che il legislatore attribuisce a tale principio nella disciplina contabile degli

enti locali è resa evidente dal fatto che la formale distinzione tra entrate ricorrenti e non ricorrenti costituisce momento necessario dall'accertamento, ai sensi dell'art. 179, comma 2 TUEL.

Va rammentato che le entrate non ricorrenti non sono necessariamente anche entrate in conto capitale: a caratterizzarle, infatti, non è la loro finalità (investimento, accrescimento del patrimonio), ma la loro natura straordinaria e tendenzialmente non ripetibile. Nel primo caso si ha riguardo al fine, nel secondo alla ricorrenza e ripetibilità dell'evento da cui traggono fonte.

I principi sopra esposti sono naturalmente applicabili anche alle entrate relative ai progetti del PNRR.

Rappresentando queste ultime entrate di natura non ricorrente, esse non possono, di regola, essere utilizzate per finanziare spese ricorrenti e, nella misura in cui rappresentino anche entrate in conto capitale, possono finanziare solo spese di investimento.

Tutto ciò premesso, in via generale, è possibile affrontare la specifica materia dei quesiti proposti.

2. Il finanziamento forfettario, o a *lump sum*, previsto dalla disciplina europea e nazionale per finalità di semplificazione (art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121; artt. 52 ss. del Regolamento (UE) 2021/1060; art. 183, par. 3 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046), rappresenta un'eccezione nell'ambito dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Infatti, se i soggetti attuatori sono normalmente destinatari, al raggiungimento dell'obiettivo (e salvi eventuali anticipi), di un finanziamento sotto forma di rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate, con la conseguenza che eventuali economie non danno luogo ad erogazioni o devono essere restituite (se anticipate) all'Amministrazione titolare, nel caso della *lump sum* l'importo del finanziamento è stabilito forfettariamente. Al raggiungimento dell'obiettivo, tale importo è interamente dovuto al soggetto attuatore, indipendentemente dalla spesa sostenuta da quest'ultimo. Non sono inoltre previste erogazioni anticipate.

Sotto il profilo contabile, il meccanismo appena descritto comporta due principali conseguenze: (1) le entrate non sono mai assoggettate a vincolo di cassa, perché nel momento in cui sono erogate l'ente ha già effettuato la spesa, anticipandola con risorse proprie; (2) tali entrate, inizialmente vincolate ad una specifica spesa, non lo sono più necessariamente, né per intero, una volta che l'obiettivo previsto dal Piano sia stato conseguito.

In proposito, la richiesta di parere cita le indicazioni fornite (nelle FAQ n. 48 e 49) dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali – "Arconet" e dalla direttiva del 23 gennaio 2025 del Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si esprimono, in proposito, in termini di *"perdita del vincolo di destinazione (...) in seguito alla conclusione delle attività e alla positiva asseverazione formale e sostanziale da parte del Dipartimento"*.

Si ritiene quindi, con interpretazione che il Collegio condivide, che il riconoscimento definitivo del finanziamento da parte dell'Amministrazione titolare faccia venir meno l'originario vincolo di destinazione, in coerenza con la *ratio* per cui la somma forfettariamente determinata (*lump sum*) è a quel punto dovuta per intero al soggetto attuatore, senza che la spesa effettivamente sostenuta assuma alcun rilievo.

Se l'accertamento dell'entrata è avvenuto al momento dell'assegnazione delle risorse, ai sensi dell'art. 15, comma 4 D.L. n. 77/2021 (*"gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti"*), la perdita del vincolo avviene tra la fase dell'accertamento e quella della riscossione.

In questa ipotesi, al momento del suo accertamento, l'entrata è certamente vincolata. Una volta riconosciuto dall'Amministrazione titolare il conseguimento dell'obiettivo, invece, essa non lo è più per intero: la quota del finanziamento eccedente la spesa sostenuta dal soggetto attuatore, infatti, pur essendo stata accertata come tale, non è più soggetta al vincolo. Dovrà quindi essere modificato, con apposito provvedimento, l'accertamento di spesa già disposto, rettificando in diminuzione l'importo dell'entrata vincolata e accertando quale entrata libera la parte eccedente.

Una volta venuto meno il vincolo alla copertura di una specifica spesa, l'entrata in questione rimane, peraltro, di natura non ricorrente e – eventualmente – anche in conto capitale: continuano pertanto ad applicarsi i generali limiti che discendono da tali qualificazioni, di cui si è detto in premessa. Il loro impiego per il finanziamento di spese di carattere ricorrente è quindi generalmente escluso (di una specifica eccezione si dirà nel prosieguo).

Per quanto tale ipotesi non sia prospettata nei quesiti, resta naturalmente in facoltà dell'Amministrazione impartire discrezionalmente alle risorse "liberate" un nuovo, specifico vincolo di destinazione, facendo riacquistare alle stesse la natura di entrate vincolate (si v. in proposito l'art. 187, comma 3-ter, lettera d) TUEL).

3. Circa i possibili impieghi delle risorse eccedenti, la già citata direttiva del Dipartimento conservare la loro generale destinazione alla realizzazione degli obiettivi perseguiti con il PNRR.

Il Comune istante chiede di sapere se le indicazioni contenute nella direttiva debbano considerarsi o meno vincolanti o, meglio, se esse costituiscano tecnicamente un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili.

Orbene, la stessa direttiva si esprime in termini di mero suggerimento ("si suggerisce") e risulta adottata in virtù di generali poteri di coordinamento relativi all'impiego delle risorse del PNRR. Si deve quindi senz'altro escludere che le indicazioni in essa contenute possano costituire un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili: ciò, in particolare, nel caso in cui il soggetto attuatore sia un comune, ente dotato di autonomia finanziaria costituzionalmente garantita.

Ciò non significa, peraltro, che il comune possa ignorarne il contenuto, essendo tenuto, in quanto amministrazione pubblica, a compiere le proprie scelte secondo ragionevolezza e trasparenza: nel motivare gli atti (ad es., eventuali variazioni di bilancio) con i quali si imprime a tali risorse una destinazione diversa rispetto a quella originaria, l'Amministrazione dovrà quindi considerare le indicazioni contenute nella direttiva ed enunciare le ragioni per le quali abbia eventualmente ritenuto, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità che connota le scelte allocative di bilancio, maggiormente opportuno un loro diverso utilizzo.

4. Alla luce di quanto sopra, il secondo quesito risulterebbe assorbito, avendo come premessa la permanenza del vincolo di destinazione.

Il Collegio ritiene comunque opportuno precisare che, al fine di impartire alle risorse non più vincolate una diversa destinazione, non è necessario attendere la fine dell'esercizio.

Trovano infatti applicazione gli ordinari istituti che, in attuazione del principio di flessibilità (principio generale n. 7, All. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), consentono di modificare, con provvedimenti di variazione di bilancio o del PEG, di competenza del consiglio comunale, dell'organo esecutivo, o del responsabile finanziario, le previsioni di spesa. In particolare, va richiamato l'art. 175 TUEL, che individua nel 30 novembre di ciascun anno il termine per la variazione del bilancio. Il tipo di variazione e la relativa competenza (consiglio, giunta, responsabile finanziario) dipendono naturalmente dalla nuova destinazione impressa alle risorse in questione.

Il legislatore ha previsto, per le risorse PNRR, speciali modalità di accertamento e variazione del bilancio, sulle quali si esprime, fra l'altro, la FAQ n. 48 di Arconet, già richiamata. In proposito, va evidenziato che tali speciali modalità (art. 15, comma 3 e

comma 4-bis, D.l. n. 77/2021; art. 175, comma 3, lettera a) D.lgs. n. 267 del 2000; art. 51, comma 6, lettera a) D.lgs. n. 118 del 2011) fanno riferimento a nuove o maggiori entrate e alla natura vincolata delle risorse PNRR: le stesse non sono quindi applicabili alla fattispecie in questione.

Nel caso in cui, in applicazione delle norme sopra richiamate, la variazione non sia più possibile prima del termine dell'esercizio, le risorse confluiranno nell'avanzo di amministrazione e, nello specifico, nella sua quota libera. In tale ipotesi, il loro impiego nell'esercizio seguente sarà assoggettato ai limiti previsti, in via generale, per l'applicazione al bilancio della quota libera dell'avanzo (art. 187 Tuel).

Solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione avesse invece optato per imprimere formalmente una nuova specifica destinazione alle risorse in questione, esse confluiranno nella quota vincolata del risultato, ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, lettera d) TUEL (si v. anche, in proposito, il principio contabile di cui al par. 9.2.8 dell'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011). In questa diversa ipotesi, le eventuali successive variazioni seguiranno le regole previste per le risorse vincolate, così come la loro applicazione al bilancio nell'esercizio successivo seguirà le regole previste per l'applicazione dell'avanzo vincolato (e non di quello libero).

5. Il terzo quesito riguarda specificamente le economie su finanziamenti della misura 1.2 "cloud", che sono iscritti tra le entrate correnti. Si tratta di finanziamenti PNRR specificamente destinati al pagamento di canoni periodici per servizi informatici.

L'Amministrazione chiede di sapere, in primo luogo, se tali economie possano essere utilizzate per coprire la spesa relativa a canoni di esercizi futuri.

La risposta è certamente positiva. Se il venir meno del vincolo consente di destinare le spese ad altre finalità, deve ritenersi possibile, a maggior ragione, utilizzarle per la copertura di spese dello stesso tipo, da sostenere in esercizi successivi.

L'utilizzo per i canoni degli stessi servizi pare, peraltro, conforme ai suggerimenti forniti dalla già citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non richiede quindi particolari motivazioni.

Il quesito contiene una seconda parte. Si chiede di sapere se le economie in questione possano essere destinate alla copertura dei canoni degli esercizi successivi, prima della loro confluenza nel risultato di amministrazione, cioè in corso di esercizio, *"attraverso la procedura dell'impegno pluriennale"*.

Va in primo luogo rammentato che, per le ragioni già esposte al par. 4, è possibile destinarle a tale finalità senza attendere il termine dell'esercizio e la confluenza nel

risultato di amministrazione, purché nei limiti, anche temporali, previsti per le variazioni al bilancio e al piano esecutivo di gestione.

Trattandosi, poi, di canoni previsti da contratti aventi durata pluriennale, già stipulati dall'ente, è senz'altro possibile impegnare la spesa imputandola agli esercizi di esigibilità, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Per la copertura dei canoni dovuti negli esercizi successivi, le risorse confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente.

Va rammentato, in proposito, che fra i presupposti dell'impegno di spesa vi è l'esistenza di un titolo giuridico per le corrispondenti obbligazioni pecuniarie, rappresentato in questo caso dal contratto stipulato con il fornitore del servizio.

I canoni in questione rappresentano spese ricorrenti, verosimilmente destinate a protrarsi nel tempo ben oltre la disponibilità delle risorse PNRR risparmiate dall'ente. È quindi opportuno, in applicazione del principio generale della prudenza, che l'Amministrazione individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all'esaurimento di tali risorse.

6. Riassuntivamente, si possono trarre le seguenti conclusioni.

Le risorse riconosciute a titolo di *lump sum* nell'ambito degli inventi PNRR oggetto del quesito costituiscono, per la sola parte eccedente la somma effettivamente spesa dall'ente locale che ne sia soggetto attuatore, entrate libere non ricorrenti, destinabili ad altre finalità con gli strumenti di flessibilità del bilancio, nei limiti e nei termini da questi previsti. Le relative scelte devono essere effettuate tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal Dipartimento per la Transizione digitale, che possono essere motivatamente disattese.

Qualora non impiegate, le risorse in parola confluiscono, al termine dell'esercizio, nella quota libera del risultato di amministrazione.

Le economie realizzate sulle risorse destinate al pagamento dei canoni dei servizi *cloud*, rappresentando entrate correnti, possono essere utilizzate per la copertura dei canoni degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di FPV di parte corrente). È comunque opportuno che l'ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all'esaurimento di tali risorse.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Piemonte delibera di rendere il parere nei termini esposti in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e al Comune di Granozzo con Monticello (NO), che ha formulato la relativa richiesta.

Così deliberato nella Camera di consiglio riunitasi il 31 ottobre 2025.

Il Relatore

Dott. Andrea CARAPELLUCCI

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA

Depositata in Segreteria il **4 novembre 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE